

Lomo 20.

Induzione de Biglietti
Pagina. 15-

Giuramento Civico pag. 41-

Tassa de vivai e derrate pag.
47-

Provisione Centale pag. 68-

Tassa straordinaria pag. 74

Induzione per li cavalli. pag. 78-
sequ. pag. 80.

Legge per li Contratti. pag. 92-
e Biglietti -

RACCOLTA
DEGLI
ORDINI
E
PROVVIDENZE
EMANATE
DALLE
AUTORITÀ COSTITUITE

VOLUME SECONDO.

TORINO 1798.

DALLA STAMPERIA DEL CITTADINO SOFFIETTI

*Anno 7. Repubblicano, e primo
della Libertà Piemontese.*

LIBERTÀ • OV VIRTÙ • E EGUAGLIANZA

IL CITTADINO FANTINI

*Incaricato, provvisoriamente della Polizia,
e Pulizia di questa Città, e Territorio.*

Mentre si stanno dal Governo Provvisorio combinando le opportune provvidenze per il ristabilimento delle Finanze, e del credito pubblico.

Mentre si avea luogo a sperare, che cessati sarebbero i monopolj, ed agio- tagj sul cambio della carta monetata colla moneta eroso-mista si sentono dei gravi riclami e sulla difficoltà del cambio, e sull'agio esuberante, che dai malintenzionati vien tutt'ora praticato,

E dovendosi provvedere a sì fatto abuso, richiamando all'osservanza gli stabilimenti tutt'ora veglianti, si proibisce ad ogni Cittadino il far cumulo di moneta eroso-mista, il raggirare sul cambio della medesima con qualunque sorta d'agio, nè altrimenti spargere la menoma diffidenza in proposito, sotto pena ai contravventori ne venga il nome loro registrato, ed affisso ai luoghi soliti, affinchè ciascuno sia per riguar-

4
darli come nemici del buon ordine, e del nuovo vantaggioso sistema.

Nel Regno della Legge, in cui trionfar dee la sola giustizia, e non più la ignoranza, che formava il patrimonio dei così detti Fripponi d' ogni specie, non dovrebbero più temere la trasgressione agli ordini, e stabilimenti, dall' osservanza de' quali ne dipende la comune felicità.

Che se taluno fosse per anco sì sconigliato di preferire al ben pubblico il privato interesse, sappia costui, che verrà senza fallo deluso ne' suoi disegni, e che non farà che affrettarsi il proprio discapito.

Torino li 28 frimajo, anno 7 della Repubblica Francese, ed il 1 della libertà Piemontese (18 xbre 1798 v. s.)

FANTINI.

ARDY Segr.

5
LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

IL COMITATO

Di Finanze, Commercio, Agricoltura, Arti, e Manufacture.

Informati, che alcune Municipalità si fecero rimettere da Uffiziali di Gabelle, e da altri contabili il denaro da essi riscosso, ed appartenente alla Nazione, ordina alle dette Municipalità, ed a chiunque altro, presso cui esistesse tale denaro, di farne immediatamente la restituzione a mani dell' Uffiziale, che ne era incaricato sotto le pene prescritte dalle leggi contro coloro, che s' appropriano indebitamente il denaro pubblico.

Dal Palazzo Nazionale li 28 frimario anno 7 Repubblicano, e 1 della libertà Piemontese (18 xbre 1798 v. s.)

FAVA - FASELLA - BOTTON - S. MARTINO.

TARAGLIO Segr.

IL CITTADINO CARLO LUIGI
BURONZO DEL SIGNORE
ARCIVESCOVO DI TORINO

Il Governo Provvisorio della Nazione nostra Piemontese intento sin dai primi momenti del suo stabilimento a procurare, che l'utile Classe numerosissima delle industri, e laboriose Persone possa coll'onesto guadagno delle sue opere, e fatiche essere piuochè si può sollevata, e banditi vengano dalla Repubblica l'ozio, e i vizj, che pur troppo sotto il pretesto delle Feste, e colla profanazione di esse si nodriscono, mi ha significato il desiderio suo, che il numero delle medesime venga ridotto.

Giova richiamar alla memoria ciò, che è già stato detto in altre simili circostanze, vale a dire, che questa disciplina della Chiesa intorno al numero, e alla destinazione delle Feste da santificarsi, se si prescinda dal giorno del Signore, fu sempre soggetta a variazione, avendone essa talvolta per soddisfare al desiderio, e fervore de' Fedeli

7
accordato alcune, e soppresso talora delle altre, o modificato il precetto colla permissione delle opere meccaniche, fermo lasciando l'obbligo di udire la santa Messa, e trasferito eziandio ne' giorni di Domenica alcune altre cadenti infra la settimana di certi mesi dell'anno, per ovviare agli abusi, alle violazioni di esse, ed anche per esserle state in nome de' Popoli rappresentate come eccedenti nel numero, epperò credute nocive al commercio, alla coltivazione, all'esercizio delle arti, e ad altri bisogni pubblici, quando coll'aumentarsi della popolazione pareva richiedersi proporzionato aumento di tempo da impiegarsi ne' lavori, ne' traffici, e nella industria Nazionale.

Animato pertanto da questi esempj della Chiesa, e volendo di buon grado conformarmi alle giuste premure del Governo Provvisorio, per le presenti Lettere, servendomi delle facultà, di cui sono munito, riduco, e restringo per questa Città, e Diocesi di Torino il numero delle Feste di precetto nel modo seguente, e colle infra espresse provvidenze.

I. Si riterranno come per l'addietro Festive di precetto.

1. Tutte le Domeniche fra l'anno.
 2. I Giorni, in cui si celebrano dalla Chiesa i principali Misterj di Nostro Signor Gesù Cristo, cioè la Natività, Circoncisione, Epifania, Ascensione, oltre il primo giorno di Pasqua, ed il primo giorno di Pentecoste, che cadono in Domenica, e la Solennità del Corpo del Signore.

3. La Purificazione, e l'Annunziazione, siccome Feste che racchiudono molti Misterj di nostro Signore, e l'Assunzione di Maria Vergine Santissima.

4. I giorni della Natività di San Giovanni Battista cadente li 24 Giugno, e la Solennità d'Ognissanti.

II. Tutte le Feste anzidette si dovranno osservare nel modo stesso, con cui si osservavano per lo addietro: e si osserverà parimenti l'astinenza dalle carni, e il Digiuno in quelle Vigilie, che le precedono, nelle quali già era prescritto: prevenendo, che ne' casi di bisogno, che possono occorrere, massime nella Festa di S. Giovanni Battista, faranno i Parrochi liberali nell'accordare le licenze di lavorare.

III. Nella Festa de' Ss. Pietro, e Paolo cesserà l'obbligo di assistere alla Santa

Messa, e di astenersi dai lavori, come anche l'obbligo dell'astinenza, e del digiuno, che è prescritto nella Vigilia di essa. Per soddisfare però alla ben giusta, doverosa divozione verso questi gran Santi, e verso tutti gli Apostoli, le cui Feste rimangono dispensate, se ne stabilisce di tutti la Festa da osservarsi di precetto come le altre nel giorno fedici di Novembre di ciascun anno coll'Uffizio *De Comuni Apostolorum* in loco sotto il rito di doppio di prima classe, e colla Messa, che dal Messale è stabilita pe' giorni infra l'Ottava de' Ss. Pietro, e Paolo, eccettuate le Orazioni, che si ricaveranno dall'Uffizio, e Messa de' Ss. Simone, e Giuda: trasportandosi secondo le rubriche ogni altro Uffizio, che in tale giorno occorresse. Saranno pertanto obbligati i Fedeli nel giorno sovra stabilito della Festa di tutti gli Apostoli di assistere alla Santa Messa, e di astenersi dai lavori, ed opere meccaniche, e nel giorno antecedente, o nel Sabato, quando la Festa cadrà in Lunedì, correrà l'obbligo dell'astinenza, e del digiuno.

IV. Nel giorno della Natività di Maria Vergine fermo rimarrà solamente l'obbligo di assistere al santo Sacrificio

dell' Altare, dispensando dall' altro di astenersi dai lavori meccanici.

V. In tutte le altre Feste sia che per ecclesiastico precetto, o veramente per voto, per consuetudine, per divozione de' Popoli fossero osservare, dispenso onninamente dall' obbligo di assistere alla santa Messa, e dal divieto di attendere alle opere meccaniche, e dispenso inoltre i Fedeli dall' astinenza, e dal digiuno nelle Vigilie loro, toltochè cadano in Quaresima, o ne' digiuni de' quattro Tempi; ma in iscambio si dovrà osservare un tale digiuno nel Venerdì dell' Avvento.

VI. Questa nuova disciplina avrà luogo, e dovrà osservarsi in questa Città, e Diocesi di Torino subito dopo la pubblicazione, che se ne sarà fatta: non ostanti le contrarie disposizioni, e indicazioni del Calendario della Diocesi, che già sin dagli ultimi dì di Novembre scorso si trova stampato per l'anno venturo: incaricando i Parochi di farne a suo luogo le correzioni secondo il disposto di questa Lettera, e di darne a suo tempo li preventivi avvisi ai loro Parrocchiani, perchè si possano regolare.

VII. Nissuna mutazione poi si farà negli Uffizj liturgici, se non che nei Calendari ecclesiastici si noterà.

1. Ne' giorni della Natività di Maria Vergine Santissima, *Præceptum audiendi Missam tantum.*

2. Nel giorno 16 di Novembre *Solemnitas Ss. Petri, & Pauli, & omnium Apostolorum dup. i. clas. sine Octava &c.* col solito segno di Festa di precetto, e nel giorno antecedente, o nel Sabato *Jejunium.*

VIII. E per fine si dichiara, che nelle Feste, in cui si è dispensato dall' obbligo di assistere alla Santa Messa, i Parochi non faranno più tenuti di applicare in tali giorni precisamente la Messa *pro Populo*; persuadendomi per altro, che essi, e quei di loro massimamente, che sono provveduti di congrua sufficiente, non restringeranno alla sola applicazione delle Messe ne' giorni festivi di precetto il dovere, che hanno per Divino Comandamento di offerire il santo Sacrificio per le anime alla loro cura affidate: e similmente cesserà nelle Feste medesime ai Cappellani beneficiati l' obbligazione, che fosse imposta dai Fondatori di celebrare ne' giorni festivi di precetto in certa Chiesa, e ad

ora determinata a solo fine di dare il comodo ai Fedeli di soddisfare all' obbligazione prescritta di assistere alla S. Messa nelle Feste.

I Parrochi nell'annunziare questa diminuzione de' giorni festivi di precetto e questa disciplina, s'impiegheranno particolarmente ad insegnare, e persuadere i Fedeli alla loro cura commessi della obbligazione, che hanno di lavorare cristianamente nei dì non festivi, e di santificare secondo lo spirito di santa Chiesa, e con maggior divozione que' giorni, che festivi sono: ammaestrandoli con quale umanità, e spirito di Religione si debba assistere al santo Sacrificio della Messa, con quale studio, e frequenza si debba intervenire ai Divini Uffizj, alle istruzioni Parrocchiali, e Catechismi, e quale premura debbano avere di nodrire la loro anima colla degna frequenza de' SS. Sacramenti, e d'impiegarli nelle opere di pietà, e di misericordia.

Confido nella pietà de' Fedeli, e nella religione del Governo, che la osservanza delle poche Feste, che in conseguenza di questa Indulgenza della Chiesa rimangono, sarà con maggior fervore praticata, e con tutto lo zelo

promossa. *Pax vobis, & charitas cum fide a Deo Patre, & Domino nostro Jesu Christo.*

Sono incaricati i Parrochi di pubblicare le presenti nel primo giorno festivo, dacchè ne sarà loro pervenuta copia, e di tenerle affisse nelle Sagrestie.

Dat. Torino li 27 frimario anno settimo della Repubblica Francese, e primo della Libertà Piemontese (17 Dicembre 1798 v. s.)

✠ CARLO LUIGI Arcivescovo.

P. CIRIO Segr.

LIBERTÉ ÉGALITÉ

EMANUEL GROUCHY

GÉNÉRAL DE DIVISION

COMMANDANT EN PIÉMONT

Considérant, qu'à l'instant où les troupes Republicaines ont deployé les enseignes de la Liberté sur ces contrées trop long-tems affligées par la tyrannie ministérielle & royale, elles ne peuvent continuer à être habitées par les émigrés Français.

Considérant, d'ailleurs, que la Nation Piémontaise a manifesté son voeu pour la Liberté & l'Égalité, & que ceux-là qui ont abandonné leur patrie pour se soustraire au régime Republicain deviennent les ennemis du peuple qui en adopte les principes.

Ordonne, que dans les trois jours qui suivront la publication du présent Ordre, tous les Emigrés Français aient à quitter le territoire du Piémont.

A cet effet, il leur sera délivré des passeports par les Municipalités des communes de leur résidence actuelle, afin

qu'ils puissent se rendre dans les lieux où ils voudront se retirer.

Ceux, qui en contravention du présent Ordre, seroient arrêtés, passé le délai fixé, seront traités suivant la rigueur des lois Republicaines.

Les Municipalités & les Commandans des Places sont chargés, & demeurent responsables de l'exécution du présent ordre.

Au Quartier Général à Turin le 29 frimaire an 7 de la République Française, une & indivisible.

EMANUEL GROUCHY

Par copie conforme à l'original

L'Adjutant-Général B. CLAUZEL.

IL GOVERNO

PROVVISORIO

Dopo avere inutilmente tentato co' suoi Proclami precedenti di ristabilire il credito della moneta di carta, ed erosa:

Considerando, che l'ora estinto Governo, mosso dal solo desiderio d'impedire i progressi della ragione, e della libertà, e di consolidare l'edifizio della tirannia sulle rovine de'diritti originarj, e primitivi dell'uomo, ha intrapresa una guerra ingiusta, e contraria ai voti della Nazione.

Che per far fronte alle spese di tale guerra ha messa in corso una quantità di moneta di carta, erosa-mista, ed erosa, la quale eccede in un modo esorbitante i bisogni del commercio.

Che tale eccesso ha bandito dalla circolazione l'oro, e l'argento: ha renduti i cambj rovinosi per la Nazione: ha accresciuto enormemente i prezzi di tutte le cose, e segnatamente de' capi di prima necessità con grave discapito dell'Erario pubblico, il quale costretto

dall'un canto a ricevere la massima parte delle sue rendite in moneta ideale, e perciò scemate di due terzi, non può altronde reggere alle spese, che dee fare in oro, ed argento, e per l'acquisto de' generi, de' quali abbisogna:

• Che tale accrescimento di prezzi ricade a peso della classe de' consumatori, i cui mezzi di sussistenza consistono in meri valori nominali, e segnatamente della classe preziosa de' Cittadini, i cui lavori si pagano alla giornata, e che sono forzati a subire la legge di chi gli impiega.

Che in conseguenza la prima operazione da farsi per la rigenerazione del credito pubblico consiste nello stabilimento d'un sistema monetario conforme alla natura delle cose, il quale, togliendo dalla circolazione la quantità de' Biglietti di credito inutile, anzi dannosa al commercio, assicurando alla quantità di Biglietti, che rimarrà in corso una ipoteca, la cui solidità sia evidente, e fissando per ultimo il valor vero d'essi Biglietti, e della moneta erosa-mista, richiamati alla circolazione i metalli di oro, e d'argento:

Che sebbene l'estinto Governo abbia voluto uguagliare il valore de' Biglietti,

e dell'oro a quelle dell'oro, e dell'argento, ciò non ostante la natura delle cose ha vinti gli sforzi del dispotismo a segno, che la fissazione sopraccennata, benchè non autorizzata, anzi contraria alla legge, è già seguita di fatto:

Che se si eccettuano le Finanze, e le classi di persone mentovate di sopra, le quali sono state forzate a ricevere un valore ideale per un valor vero, egli è certo, che la massima parte de' possessori attuali di Biglietti, e dell'oro gli hanno ricevuti al corso del cambio, come prezzo di generi venduti, ed eziandio in cambio di monete d'oro, e d'argento, dal che ne segue, che tali possessori non verranno pregiudicati notabilmente dalla nuova legge:

Che l'Editto delli 13 ottobre scorso intaccando il diritto di proprietà, che è la base d'ogni società ben ordinata, e distruggendo i principj più sacri della morale, mercè i premj ivi accordati alle delazioni segrete, alla mala fede, ed alla perfidia, non può più esistere in un codice Repubblicano:

Che nella crisi terribile, a cui l'estinto Governo ha ridotto l'Erario pubblico, il partito, a cui dee appigliarsi un Governo Repubblicano, vuole esser gran-

de, coraggioso, energico, perchè influente sul destino avvenire della patria, la cui salvezza dee prevalere ad ogni privata considerazione.

E che in conseguenza, siccome il prezioso acquisto della libertà non può farsi, nè consolidarsi senza un qualche sacrificio, non solamente è da crederci, che ogni classe di Cittadini s'adatterà di buon grado ad una legge, che sola può impedire la totale rovina della Nazione, ma che inoltre soccorrerà l'Erario pubblico con doni gratuiti.

DECRETA:

Primo. I Biglietti di credito verso le Finanze di ll. 600, di ll. 300, di ll. 200, e di ll. 100, i quali formano co'rispettivi loro interessi la somma di ll. 23, 868,170, non avranno più corso dal giorno della pubblicazione del presente Decreto, ma saranno accettati in pagamento del prezzo de' beni Nazionali, che d'ora in avvenire saranno esposti in vendita.

Tale accettazione però si farà per un terzo solamente del valore capitale, e degli interessi assegnati ad essi Biglietti cogli Editti del passato Governo.

Qualora poi si trattasse dell'intero,

residuo prezzo de' beni venduti anteriormente al presente Decreto in virtù degli Editti, e Patenti dirette alla liberazione del debito pubblico, i Biglietti sopraccennati verranno accettati per l'intero loro valore primitivo, sia rispetto al capitale, sia per gl'interessi.

2. I Biglietti di credito verso le Finanze di ll. 50, e di ll. 25, componenti in oggi la somma totale di ll. 43,404,275, proseguiranno ad essere in corso, ma solamente per il terzo del valore loro assegnato in origine. Saranno però, come sopra, ricevuti per tale intero valore in pagamento di prezzo, o di residuo prezzo di vendite anteriori al presente Decreto, come al §. precedente.

3. Per assicurare ai Biglietti così ridotti, e componenti la somma di ll. 14,468,091 13 4, il credito, che è loro dovuto, s'ipotecano in loro favore tutti i beni, e tutte le rendite della Nazione.

4. Le pezze eroso-miste da soldi 15, e quelle da soldi 7 6, componenti in oggi la somma di ll. 36,629,485, sono ridotte per ora le prime a soldi dieci, e le seconde a soldi cinque.

Si farà indilatamente procedere dal **Matro di Zecca**, con intervento di due

deputati del Governo Provvisorio, della Municipalità di Torino, e dell'Accademia Nazionale delle Scienze rispettivamente, all'analisi di tali monete, e il loro valore verrà poi di nuovo fissato secondochè risulterà da tali sperienze.

5. Le pezze in moneta erosa da soldi 2 6 di nuovo conio, componenti in oggi la somma totale di ll. 4,500,145, continueranno ad essere in corso, ridotte però al valore di soldi 1 denari 8.

6. Il Comitato di Legislazione è incaricato di proporre nel più breve termine un progetto di legge, con cui si fissi il valore de' Biglietti, e della moneta erosa, ed eroso-mista rispetto a' contratti anteriori al presente Decreto, il cui ammontare rimane da pagarsi in tutto o in parte, o che hanno tratto successivo. Si dichiara però già fin d'ora che il presente Decreto non potrà dar luogo a veruna contestazione di riduzione per i contratti già pienamente eseguiti, come nè anche per le rendite vitalizie, le quali proseguiranno a pagarsi collo stesso numero di lire stipulate ne' rispettivi contratti.

7. I pagamenti, che rimangono a farsi per saldo delle imposte sì ordinarie che straordinarie per tutto l'anno

1798 v. s., si potranno fare in Biglietti, ed in moneta secondo il valor nominale che avea luogo prima della pubblicazione del presente Decreto. La stessa regola avrà luogo rispetto ai pagamenti da farsi dalle Finanze, la mora de' quali è scaduta prima dell'anzidetta pubblicazione, come altresì per il semestre delle pigioni di casa, che scaderà al prossimo Natale.

8. Quanto a' pagamenti da farsi dalle Finanze degli interessi de' monti fissi, e degli altri debiti, la mora de' quali pagamenti scaderà con tutto dicembre corrente, dovranno altresì i medesimi farsi secondo il precedente valor nominale.

L'ultimo quartiere degli stipendj, e delle pensioni, che scade coll'anno corrente 1798 si pagherà secondo il valore fissato col presente Decreto.

9. Li beni, dritti, effetti, e ragioni spettanti alle in addietro Commende di libera collazione dell'Ordine de' santi Maurizio e Lazzaro, come pure di quelle di Malta, sia vacanti, sia possedute dai rispettivi Provvisti sono dichiarati beni Nazionali.

10. Si proseguirà la vendita a' pubblici incanti de' sopradetti beni spettanti alle in addietro Commende dell'Ordine

de' santi Maurizio, e Lazzaro, e dell'Ordine di Malta, riservandosi poi il Governo di provvedere sulle istanze dei rispettivi Provvisti sì delle une, che delle altre, secondo le particolari circostanze.

11. Sono eccettuati da questa legge li beni spettanti alle in addietro Commende di Patronato particolare delle famiglie, li quali rimarranno liberi negli attuali Provvisti rispettivamente.

12. Le vendite de' mentovati beni sono d'ora innanzi affidate a quelle persone probe, risponsali, e capaci, che verranno a ciò destinate dalle Municipalità de' rispettivi capi Luoghi delle Provincie, dove sono situati li beni da venderli.

13. I pagamenti del prezzo de' beni venduti si faranno nelle rispettive Tesorerie Nazionali delle Provincie, e da queste sarà il danaro trasmesso alla Tesoreria Generale Nazionale coerentemente agli ordini, che daranno nel proposito le Municipalità.

14. Il prodotto delle vendite, ove consista in Biglietti tolti dalla circolazione col presente Decreto, sarà abbruciato ogni settimana appiè dell'Albero della Libertà alla presenza di due De-

purati rispettivamente del Governo Provvisorio, della Camera de' Conti, e della Municipalità di Torino.

15. Si esporranno in vendita nel modo sovra divisato i beni del Clero Regolare, e Secolare per la concorrente di venticinque milioni.

16. La cognizione delle questioni, che insorgessero intorno le vendite ordinate con questo Decreto, apparterrà alla Camera de' Conti.

17. Gli Editti delli 16 ottobre 1797, 13 ottobre 1798, e gli altri ai medesimi relativi sono aboliti intieramente, eccettuata la risoluzione degli affittamenti, alla quale hanno diritto i proprietari, che hanno già pagata la loro quota.

Rimane però in pieno vigore l'altro Editto sotto la stessa data 13 ottobre 1798 concernente la tassa sugli oggetti di lusso.

18. La legge Ubena, e la diversità del Culto non faranno d'ora in avvenire d'ostacolo all'acquisto di beni stabili, rievocata ogni altra legge in contrario.

19. Tutti gli ori, ed argenti appartenenti all'Erario pubblico faranno consegnati alla Zecca Nazionale, e ridotti

in moneta d'oro, e d'argento col nuovo impronto Repubblicano, che verrà fra breve annunziato.

20. Ciascun Cittadino è invitato a portare alla Zecca Nazionale i suoi ori, ed argenti per l'oggetto testè mentovato, mediante il pagamento del solito dritto del brassaggio.

21. Que' Cittadini, che animati da un ardente zelo per il bene della Nazione, offriranno doni patriottici alle rispettive loro Municipalità, sono dichiarati

BENEMERITI DELLA PATRIA.

I loro nomi vengono publicati colle stampe.

Se il prodotto di tali doni consisterà in Biglietti, i medesimi si abbrucieranno nel modo, e colle formalità prescritte al §. 14.

22. Affine di sovvenire agli urgenti bisogni del pubblico Erario, e di riempire il vuoto, che risulta dall'abolizione dell'Editto delli 13 ottobre scorso, sarà fra due giorni ordinata una imposizione straordinaria sopra le classi più facoltose col dovuto riguardo però alle somme già pagate in esecuzione del mentovato Editto.

Il presente Decreto verrà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si avrà la stessa fede che all'originale.

Dal Palazzo Nazionale a' 29 Frimario anno VII Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (19 dicembre 1798 V. S.).

GALLI Presidente-BONO-BAUDISON-FAVA BERTELOTTI-FASELLA-SARTORIS BOTTON BRAIDA-CAVALLI-S.MARTINO-COLLA.

GAMBINI Segretario Gen.

LIBERTÀ VIRTU' EGUAGLIANZA

IL COMITATO

D'AMMINISTRAZIONE DE' PUBBLICI

Invitato dal Generale Divisionario Comandante il Piemonte d' occuparsi dell' organizzazione di una Guardia Nazionale in tutte le Comuni di questo paese rigenerato alla Libertà, fa presente al Governo Provvisorio li seguenti riflessi.

Nell'antico dispotico Governo, la cui sola base era il timore, mentre la necessità, e l'impero delle circostanze esigevano che si mantenesse un Corpo di Milizie, che non fosse a carico dell'erario del re, e supplisse alla scarsezza delle Truppe, si pose però dagli avveduti despoti ogni studio per contenere questo Corpo, ognora temuto, nei più ristretti limiti possibili, per comprimerne lo spirito, che slanciavasi verso la Libertà, e per ridurlo a guisa dei soldati gregarj ad uno stato di passiva, e machinale dipendenza.

Quindi le difficoltà nel compierne le coscrizioni in mezzo ad un popolo nato

all'armi: quindi la non curanza del servizio: quindi per ultimo la necessità di ricorrere a mani mercenarie per supplire alla mancanza dei coſcritti.

Non così può, nè deve eſſere in un governo, le cui baſi ſono la Libertà, la Virtù, l'Eguaglianza. Non può queſto Governo eſiſtere ſenza leggi, e ſenza armi. Mentre alle prime penſano quei Savj, a' quali il Popolo, ovvero una mano rigeneratrice ne commette la formazione, devono tutti li Cittadini forniti d'una fiſica attitudine, applicarſi alle ſeconde. Ciò che in un Governo diſpotico è obbedienza al tiranno, è in un Governo popolare, e democratico un ſacro dovere verſo la Patria, ed i Concittadini.

Qual più conveniente impiego diffatti faravvi egli mai delle noſtre facoltà, fuori che quello di confeſcrarle intieramente per la Patria, vigilando per lei, per lei ſopportando le fatiche, e gli ſtenti anneſſi alla Milizia? Fu queſto amore della Patria, fu queſto ſpirito d'eroico abbandono per lei, che operò li più grandi prodigj, de' quali ſono ricolme le iſtorie, e che vediamo riſpeterſi a' dì noſtri a diſtingano delle anime vili, ed incredule.

L'eſempio dei popoli, che applicandoſi all'armi, al più alto grado pervennero di gloria, quello non meno inſtruttivo di quegli altri, che avviliti nell'ozio, e traſandata la propria diſeſa, caddero nella ſchiavitù, e divennero il giuoco de' loro conquiſtatori, ſervir ci deve d'inſtruzione, e guida.

Guai a quel popolo, che non preſenta a' ſuoi vicini un aſpetto imponente di virtù, e di forza! La virtù di un popolo armato è riſpettata anche dal Vincitore; la viltà di un popolo imbellettato è diſprezzata da tutti.

Lungi adunque dal Piemonte ſiffatta taccia: nati li Piemontefi per le armi, poſti per la geograſica ſituazione della loro patria nella neceſſità di lottare contro potenti Nazioni, mantenero anche ſotto l'antico governo lo ſpirito loro marziale, unico pregio, che i noſtri tiranni non gli abbiano tolto da neceſſità, non già da virtù coſtretti.

Sgraziatamente però mentre coſteſti ſuperbi ſervivano dello ſpirito armigero de' popoli per farne altrettanti ſchiavi diretti, da' magici fili, ſoſpettoſi però, e timidi, non ardivano fidarſi all'entufiaſmo del popolo. Sceglievano fra i ſudditi i ſoldati, ma diſarmavano i Cittadini.

Se la necessità volea che si armassero; ciò facevasi con precauzioni sì minute, e sì strane, che inutili rendevansi li loro sforzi. L'estremo del disdoro pel Piemonte si fu, che valevansi i tiranni dei prescielti fra il popolo, come d'altretanti sicarij, che armati di pugnali, ed armi, avvezzavansi a spargere il fangue de' loro Concittadini, e de' loro Liberatori.

Cittadini! Ora che una mano benefica ci tolse a questo giogo, a questa ignominia. Ora che il popolo del Piemonte, emulo già fin d'ora degli stessi suoi Liberatori, si annuncia con slanci sì generosi nel cammino della gloria, restituiamolo al suo vero destino, togliamoli la taccia di sanguinario, e di traditore acquistata sì ingiustamente sotto i tiranni. Ridoniamoli quella di popolo guerriero coll'istituire una guardia Nazionale, il cui spirito sia la Democrazia, e la Libertà. La naturale sua propensione all'armi, deve essere savamente diretta, e per esserlo deve la Patria stessa affidargli la propria difesa, ed armarlo. Tra breve egli acquisterà quello spirito d'onore, che è proprio dei Militari, arrossirà di servirsi di altre armi, se non di quelle, che l'arte della

guerra riconosce onorevoli, e promesse, e la Patria vippiu sicura nell'essere liberamente servita da' suoi figli, non avrà ad affidarsi col tempo a mani mercenarie, e straniere.

Eccovi il progetto di decreto.

Il progetto conteneva il piano che venne adottato con decreto delli 28 frimario anno 7.

CAVALLI

CEPPI Segr.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

Il Governo Provvisorio intimamente persuaso, che sotto un Governo libero, e Repubblicano la difesa interna della patria deve affidarsi ai Cittadini, come più interessati a mantenere il buon ordine, e la tranquillità pubblica, e che il Popolo del Piemonte, ansioso di valersi della sua attitudine all'armi a beneficio della Patria, seconderà le sue intenzioni unicamente dirette al pubblico bene, decreta:

PRIMO.

Sarà senza ritardo organizzata una Guardia Nazionale in tutte le Comuni del Piemonte, la quale sarà unicamente dipendente dalle rispettive Municipalità.

SECONDO.

I Cittadini da' diciotto anni fino all'età di quarantacinque saranno scritti nella Guardia Nazionale.

TERZO.

Allorchè sarà scritto un numero di volontarj sufficiente per formarne altrettante Compagnie, si estrarranno a sorte da un'urna li nomi di cento Cittadini, e questi formeranno una Compagnia, e così successivamente.

QUARTO.

Nelle Comuni, in cui il numero dei Cittadini scritti farà minore di centocinquanta, non vi farà, che una Compagnia. Ve ne faranno due nelle Comuni, che avranno da centocinquanta a duecentocinquanta Cittadini scritti, e così di seguito.

QUINTO.

Li cento Cittadini componenti ciascuna

Compagnia si raduneranno, e nominato per Presidente il più anziano d'età, e li due più giovani per Segretarj, deveranno alla nomina d'un Capitano, d'un Tenente, d'un Sottotenente, d'un Sergente maggiore, quattro Sergenti, otto Caporali, e due Tamburri.

Le nomine degli Uffiziali delle Guardie Nazionali faranno per la prima volta approvate dalle rispettive Municipalità delle Comuni, nelle quali seguiranno.

SESTO.

Nelle Comuni, che avranno da due fino ad otto Compagnie, le Compagnie formeranno un Battaglione.

Ove vi saranno più di otto, o meno di sedici Compagnie, saranno queste divise in due Battaglioni al possibile eguali.

Se il numero delle Compagnie è da diecisette a ventiquattro, vi saranno tre Battaglioni, e così di seguito.

SETTIMO.

Ogni Battaglione avrà un Capo di Battaglione nominato dai Capitani Tenenti, e Sottotenenti del Battaglione stesso, nel modo prescritto nell'articolo quinto.

Se la Comune ha più d' un Battaglione, i Capi di Battaglione, i Capitani, i Tenenti, ed i Sottotenenti nomineranno il Comandante della Guardia Nazionale della Comune nel modo avanti stabilito.

OTTAVO.

L' uniforme della Guardia Nazionale farà in tutto il Piemonte = abito bleu, bottoni gialli col motto *Guardia Nazionale*, fodera rossa, paramani, e collet rosso, revers bianchi, gilè bianco, pantaloni bleu, stivali, sciabla, capello ganzato ornato con piumaccio rosso.

Le divise de' Comandanti dei Capi di Battaglione, de' Capitani, Tenenti, Sottotenenti, e Bassi Uffiziali faranno in tutto simili a quelle de' gradi corrispondenti nelle Truppe di linea Piemontesi.

NONO.

Le armi da fuoco necessarie per l' armamento della Guardia Nazionale verranno provvedute all' occorrenza dalle rispettive Municipalità, le quali saranno autorizzate di servirsi di quelle esistenti ne' depositi, che dovranno indilatamente dopo la pubblicazione del pre-

sente formarli ne' Capi-Luoghi delle Provincie, ed in quelle altre Comuni che verranno dal Generale Divisionario Comandante il Piemonte indicate.

DECIMO.

Le Municipalità di tutte le Comuni del Piemonte sono invitate ad invigilare per la pronta esecuzione del presente. Torino dal Palazzo Nazionale li 28 frimario anno 7 Repubblicano, il primo della Libertà Piemontese.

GALLI Presidente

GAMBINI Segr. Gen.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA
 LA MUNICIPALITA' DI TORINO

Il Governo Provvisorio avendo chiamato alla difesa interna della Patria, e conservazione della pubblica tranquillità, ed al buon ordine tutti i Cittadini dagli anni diciotto fino ai quarantacinque, ed opposto un insuperabile argine alle sorde trame che si tentassero contro la libertà; la Municipalità di Torino persuasa dell' entusiasmo di tutti i Cittadini per il saggio amore della Patria gli invita ad accorrevi per conscrivetvi volontariamente fra li di lei difensori, notificando a ciascuno, che domattina si aprirà un registro nel Palazzo Municipale, in cui saranno descritti tutti li volontarj per quindi formarne le Compagnie a tenore del Decreto del Governo Provvisorio dei 28 scorso frimajo.

Dal Palazzo Municipale il 1 nevofo anno VII Repubblicano, primo della Libertà Piemontese.

VIAL Presidente

MARCHETTI *Segr. della Municipalità.*

GIOBERT *Segr. Municipale.*

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

L'interessante oggetto dell' annona esigendo la più oculata provvidenza del Governo, onde prevenire la scarsezza delle granaglie sia per il bisogno dei Piemontesi, quant' anche per fornirne le Truppe della Repubblica Francese nostra liberatrice, nella circostanza, che il calcolo esatto del fondo delle granaglie nel territorio della Nazione, e l' osservanza delle leggi per impedirne l' estrazione sono le misure più proprie del momento.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DECRETA

PRIMO

Ogni, e qualunque Corpo, e Particolare abitante nel territorio della Nazione Piemontese dovrà fra il termine di giorni sei dalla pubblicazione del presente, fare una esatta, e distinta consegna di tutti i grani, e generi di primo, e secondo raccolto, che riterà per qualsivoglia titolo tanto in natura, che ridotti in farina, con esprimer-

ne la precisa qualità, e quantità, i luoghi, e le persone, presso cui la ritiene.

2

La consegna si farà nella presente Città all'Ufficio del Vicariato, e nelle altre Città, e Terre a quello dei Giudici ordinarj, nel di cui distretto esistono le granaglie, e questa Consegna verrà fatta coll'assistenza di due Membri di ciascuna Municipalità.

3

Coloro, che ometteranno di fare la Consegna, ovvero la faranno infedele, incorreranno nella pena del doppio del grano non consegnato.

4

I grani caduti in commesso verranno distribuiti dalle rispettive Municipalità a sollievo de' poveri.

5

Le Consegne, a misura, che si faranno, si dovranno per quattro giorni tenere esposte nella sala delle rispettive Municipalità, affinchè ognuno possa averne visione, e dare avviso, se vi si è commessa qualche infedeltà, od infattezza.

6

Passato il termine prescritto nell'articolo 1 le consegne verranno trasmesse indilatamente dai Segretarj delle Municipalità alla Segreteria interna Nazionale, da cui se ne farà quindi passare l'opportuno estratto al Comitato dell'annona.

7

S'invita ogni buon Cittadino a voler dare una prova del suo civismo col denunziare li trasgressori di sì essenziale disposizione.

8

Ogni negligenza, o connivenza per parte di chi è incaricato dell'esecuzione di queste provvidenze, sarà punita coll'istantanea destituzione dell'impiego.

9

Ferme rimanendo le leggi prescritte colli precedenti Editti per l'estrazione di qualunque sorta, e quantità di granaglie, oltre le pene dai medesimi Editti portate, si farà anche luogo in odio dei Contravventori all'interdizione dell'esercizio della negoziazione.

Ne' casi di contravvenzione al presente Proclama, si procederà in questa Città dall'Ufficio del Vicariato, e nelle altre Città, e Terre dall'Intendente Prefetto, Giudice, e Podestà della Città, e Terra rispettivamente, dov'è seguita la contravvenzione, ed avrà luogo fra loro la prevenzione: il procedimento sarà sommario, e si pronunzierà dai medesimi la sentenza definitiva, soppresso in tal parte ogni Tribunale superiore, cui era attribuito prima il giudizio di conferma, o riparazione.

Per l'esatta osservanza delle leggi vietanti l'estrazione delle granaglie al riguardo delle Città, e Terre, dove si trovano presidj Francesi, riposa il Governo Provvisorio sull'instancabile vigilanza dei rispettivi Comandanti soprattutto per ovviare agli abusi introdotti dall'ingordigia de' Negozianti, Carrettieri, e Condottieri di granaglie nello spacciare, o supporre ordini de' Generali, Commissari, od altri Agenti Francesi, che gli autorizzano ad esportare granaglie.

Sarà il presente Proclama stampato, e quindi pubblicato nelle Città, e Terre della Nazione Piemontese.

Dal Palazzo Nazionale li 28 frimario anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (18 dicemb. 1798 v. s.)

Sottoscritto GALLI Presidente.

Contr. GAMBINI Segr. generale.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

FORMOLA

DEL GIURAMENTO

Da prestarsi da' Funzionari pubblici.

Giuo all'Onnipotente Dio fedeltà al Governo Repubblicano, e di mantenere con tutte le mie forze la Libertà, e l'Uguaglianza:

Giuro odio eterno alla tirannia, e di essere fedele all'Alleanza della mia Patria colla Repubblica Francese sua liberatrice.

IL GOVERNO

PROVVISORIO

DECRETA :

Gli Ordinarij Ecclesiastici eserciteranno il solo potere spirituale.

E' cessato ogni poter coattivo esteriore in ciò , ch'è relativo alla maniera di pensare in materia di religione.

I voti religiosi posteriori al presente Decreto non avranno l'assistenza della legge.

Il presente Decreto verrà stampato , e alla copia della Stamperia Nazionale si darà l'istessa fede che all'originale.

Dal Palazzo Nazionale a' 29 Frimajo anno 7 Repubblicano , e primo della Libertà Piemontese (19 dicemb. 1798 v. s.)

GALLI Presidente.

GAMBINI Segr. Gen.

ARMATA D' ITALIA

*Dal Quartier Generale di Torino
a' 29 frimario anno 7 della Repubblica
Francese una ed indivisibile.*

IL GENERALE IN CAPO

Considerando , che la celerità colla quale dovevasi indispensabilmente organizzare il Governo Provvisorio non gli ha permesso in que' primi instanti di scieglierne li membri che fra gli abitanti in Torino come quelli di cui poteva meglio conoscerne li talenti , e le virtù civiche.

Che altronde la giustizia esige che anche le altre parti del Piemonte siano a parte del vantaggio d'avere nel Governo Provvisorio uomini , che ne dividano le fatiche , rischiarino le sue deliberazioni , e vi rechino quelle notizie locali , colla scorta delle quali il Governo potrà occuparsi degli interessi di ognuno ed invigilare ad un tempo ai dritti di tutti.

ORDINA

ART. I.

Sono aggiunti ai 15 Membri di già nominati li Cittadini *Balbis Medico*: *Chiabrera* già *Sostituto Avvocato Fiscale Generale*: *Capriata* già *Intendente Generale*: *Botta Medico*: *Simiano Avvocato*: *Avogadro Formigliano*: *Bunico Avvocato*: *Bellini Professore*: *Cerize Guglielmo*, e *Geymet Moderatore delle Valli*.

ART. II.

Il Governo Piemontese chiamerà sul campo nel suo seno li Membri sovranominati, quali faranno obbligati di recarsi al suo posto nello spazio di 24 ore.

Segnato all' originale JOUBERT.

Per copia conforme

Il Gen. di Brigata Capo dello Stato Maggiore

L. G. SUCHET.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

IL GOVERNO

PROVVISORIO

ALLE MUNICIPALITA' DEL PIEMONTE

UNO dei principali motivi, che spinse il Governo Provvvisorio alla riduzione dei viglietti di credito, e delle monete pubblicata li 29 frimario (19 Dicembre) si era quello della somma carezza dei generi di prima necessità. Bramava egli ardentemente di venire con paterna sollecitudine al sollievo della classe dei poco favoriti dalla fortuna, ma scorgeva benissimo, che ad onta di tutti gli sforzi il ribasso del prezzo delle derrate non poteva succedere se non con operazioni finanziere tali, che approssimassero il valore massime dell'eroso-misto al suo valore intrinseco. Ora, che tal riduzione è operata, si lusinga il Governo Provvvisorio d' avere squarciato il manto, di cui l' inestinguibile avidità di cert' uni si copriva per portare all' esuberanza i prezzi de' generi.

Invita perciò il Governo Provvisorio le Municipalità ad invigilare su questo importante oggetto, e provvedere quando l'ostinata ingordigia di taluni lo esigesse, ad una tassa corrispondente, al ribasso delle monete.

Dal Palazzo Nazionale li 30 frimario anno settimo Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (20 Dicembre 1798 v. s.)

BONO Presidente

GAMBINI Segr. Gen.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

IL CITTADINO

FANTINI

Capo nell' Uffizio di Politica, e Pulizia di questa Città, e Territorio.

LA diminuzione del terzo nel valore della moneta erosa, ed eroso-mista siccome la fa approssimare di un terzo al valore reale; sarebbe perciò determinato di concerto colla Municipalità, che il prezzo de' generi infra scritti diminuir si debba anche di un terzo; giacchè in tal modo nè i venditori, nè gli accompratori ne verrebbero a sentire pregiudicio alcuno, mentre rimarrebbero nelle stesse circostanze di prima.

Per la qual cosa nel mandarli osservare la Tassa qui appresso, si starà frattanto occupando la Municipalità, e l'Uffizio in dare quelle altre provvidenze, che saranno del caso; non ritardata la trasmissione del presente a tutte le Municipalità del Piemonte, affinchè il Pubblico ne sia diffidato, ed ognuno vi si possa uniformare.

Torino ai 30 frimajo anno settimo della Repubblica Francese, e primo della Libertà Piemontese (20 dicemb. 1798 v. s.)

Li Grizzini biscotti non eccedenti il peso di oncie tre, Navette, Tordeschini, e Francesi non eccedenti le oncie quattro, tutti della stessa qualità di puro fiorretto per caduna libbra	fs.	3	11
Pane lavato	fs.	2	4
Bruno	fs.	1	4
Vermicelli, e paste di Cuneo.	fs.	4	8
Vermicelli sopraffini alla forma di Genova.	fs.	4	11
Paste gialle di semola raffinata.	fs.	4	10
Vermicelli, e Paste di semola ordinaria.	fs.	4	4
Vermicelli, e Paste di farina bianca.	fs.	4	2
Vermicelli, e Paste di farina bruna.	fs.	3	8
Semola raffinata.	fs.	4	8
Semola ordinaria.	fs.	4	4
Carne di Vitello per due			

terzi, di Bue per un terzo.	fs.	8	4
Carne di Castrato, ossia di Montone.	fs.	7	8
Olio di oliva bianco	fs.	20	
Olio di oliva rosseggiante.	fs.	18	4
Olio di noce.	fs.	16	2
Lardo nuovo.	fs.	18	8
Ventresca	fs.	17	10
Salsiccia all'aglio asciutta	fs.	17	2
Salsiccia piccola fresca.	fs.	13	2
Carne porcina fresca.	fs.	7	4
Fegato porcino.	fs.	7	4
Sugna non fusa.	fs.	13	2
Sandone	fs.	20	2
Costette dell'Arbassa	fs.	10	2
Piedi d'animale porcino per caduno.	fs.	3	4
Bodini per caduno	fs.	1	4
Buttiro di Lanzo	fs.	19	2
Di Margaria	fs.	19	
Di Savoia	fs.	18.	10

Bosco di Rovere, Noce ec., e simili Boichi forti per ogni tesa di legna 200. di giusta misura compresa la condotta ll. 10 6 8
Per mezza tesa di
Vol. II. D

legne simili. ll.	5	3	4
Per un quarto di tesa ll.	2	11	8
Se in minor quantità per ciascuna legna ll.	0	1	2
Di Verna rossa per cadauna tesa come sopra ll.	8	13	4
Per mezza tesa. ll.	4	6	8
Per un quarto di tesa. ll.	2	3	4
Se in minor quantità per ciascuna legna. ll.	0	0	11
Di Albera, Verna bianca, e simili Boschi dolci per ogni tesa ll.	7	6	8
Per mezza tesa ll.	3	13	4
Per un quarto di tesa. ll.	1	16	8
Se in minor quantità per ogni legna ll.	0	0	10
Le Fassine, ed i Zucchi tanto di bosco forte, che dolce si venderanno a proporzione delle rispettive sovrastrate Tasse.			
Il Carbone di Bosco forte ben cotto, e di otti-			

ma qualità per cadun rubbo ll.	0	10	8
Quello di castagna pur ben cotto, e d'ottima qualità per cadun rubbo. ll.	0	10	0

FANTINI

ARDY Segretario.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

Per parte dell' Uffizio di Politica, e Pulizia di questa Città, e Territorio

In aggiunta alla già pubblicata Tassa de' commestibili, ed altri generi in essa divisati dovendosi pure divenire a quella delle Candele di cevo di buona qualità, si rende noto al Pubblico, che una Tassa siffatta sarà di soldi vent' uno per cadauna libbra di dette Candele.

Peruaso l' Uffizio, che ognuno sarà per uniformarvisi senza riclamo.

Torino 2. nevofo anno 7. della Repubblica Francese, e primo della libertà Piemontese (22 xbre 1798. v. s.)

Per detto Uffizio

ARDY Segretario.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

IL CITTADINO
FANTINI*Membro della Municipalità , ed Incaricato
delle incombenze del qui avanti Vicario.*

Nelle attuali circostanze richiede il buon ordine, che alle ore dieci della sera le Osterie, Botteghe da Caffè, e tutti gli altri Luoghi pubblici debbano essere chiusi conformemente al desiderio del Cittadino Comandante della Piazza.

Come si che un' ora dopo chiuse le porte della Città gli Obergisti, Osti, e qualunque altro solito dar alloggio a' Forestieri ne portino la consegna al prefato Cittadino Comandante, ed a quest' Ufficio come per lo innanzi.

Si ordina perciò quanto sovra alle persone tutte della qualità avanti espressa, dichiarandosi, che saranno elleno risponsali de' disordini, che fossero per succedere, e che i Contravventori verranno per la prima volta multati colla penale di lire cinquanta, e di lire duecento in caso di recidiva, da convertirsi in sollievo della pubblica indigenza.

Dat. Torino il primo nevofo anno 7
della Repubblica Francese, e I. della
Libertà Piemontese (21 xbre 1798 v. s.)

FANTINI

ARDY Segretario.



LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

IL COMITATO

*Di Legislazione, Giustizia, Istruzione
pubblica, e Culto.*

Considerando, che le Società, ed Adunanze patriottiche, scientifiche, • di qualunque altra sorta debbano essere ordinate al gran fine del pubblico bene, e convenga perciò che sieno stabilite sopra basi fisse, le quali impediscano, che la Libertà degeneri in licenza, e tolgano ai nemici della pubblica causa il pretesto di calunniare la vera Libertà.

DECRETA

Le pubbliche Società, ed Adunanze scientifiche, patriottiche, o di qualun-

que altra sorta, che non saranno dirette da stabilimenti approvati dal Comitato d' Istruzione pubblica, non avranno l'assistenza della legge.

Dal palazzo Nazionale a' 30 frimario anno 7. Repubblicano, e primo della libertà Piemontese. (20 xbre 1798 v. s.)

BONO Presidente

M. PAROLETTI Segr.

LIBERTÀ

EGUAGLIANZA

ARMATA D' ITALIA

DIVISIONE DEL PIEMONTE

REPUBBLICA FRANCESE

EMANUELE GROUCHY

*Generale di divisione Comandante
in Piemonte.*

Informato, che alcuni Officiali Francesi si sono fatto lecito di fare in varie Comuni del Piemonte requisizioni di ogni genere egualmente onerose agli abitanti delle suddette Comuni, che contrarie ai regolamenti delle Truppe della Repubblica.

Proibisce a chiunque siasi di fare in avvenire alcuna sorta di requisizione, per spese di cibo, ed alloggio, ad oggetti relativi ai bisogni personali, ai quali debbono gli Officiali provvedere a loro proprie spese.

Ingiunge alle Municipalità di rifiutarsi a qualunque siasi delle sopradette requisizioni, e di denunziare nello stesso istante tutti coloro, che si facessero

lecito di contravvenire al presente Decreto.

Ingiunge parimenti alle Municipalità di non aderire ad alcuna requisizione, se non sarà prescritta dalle autorità superiori, o dai Commessarj di guerra, o comandata dall'urgenza per assicurare il vitto, e l'alloggio delle Truppe, o Distaccamenti, che in conseguenza di un movimento improvviso, ed inaspettato saranno obbligati alla marcia, senza che sia stato possibile il farne precedere l'avviso; in questo caso il numero delle razioni cadenti in requisizione sarà sempre proporzionato alla forza del Corpo, o Distaccamento, che arriva, e questa sarà prima della distribuzione debitamente riconosciuta da un Membro della Municipalità.

Dal Quartier Generale di Torino li 30. frimajo anno 7 (20 xbre v. s.)

EMANUELE GROUCHY

Per copia conforme all' originale.

L' Ajutante Generale Capo dello Stato Maggiore della Divisione.

B. CLAUZEL

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITA' DI TORINO

IL Generale in Capo dell' Armata d' Italia informato dei raggiri di alcuni per eludere la consegna, e remissione dei cavalli, che in questa circostanza si rendono indispensabili per il servizio dell' Armata, informato, che colla lusinga di esimerli sonosi fatte vendite simulate ai Francesi, ci ha invitato con suo decreto del giorno di jeri a far noto quanto segue:

Primo. Tutti i possidenti di cavalli da carrozza faranno passare al momento i loro cavalli al Valentino. Sono eccettuati i soli cavalli già requisiti a servizio del Governo Provvisorio, e della Municipalità; quelli che servono a' proprietarj abitualmente infermi, o maggiori d'anni settanta.

Secondo. Le vendite fatte da quindici giorni in addietro a chiunque esse siano state fatte sono dichiarate nulle, ed i cavalli venduti saranno rimessi sul campo al Valentino.

Terzo. I possessori tutti dei cavalli stati consegnati nell'ultima rassegna, e stati o venduti, o allontanati da questa Città sotto qualunque siasi pretesto, dovranno consegnarli al Valentino fra le ore quarant'otto dopo la pubblicazione del presente o rimpiazzarli con altri.

Quarto. I proprietarj de' cavalli da carrozza, che rifiuteranno di eseguir quanto sovra fra ventiquattr'ore, pagheranno un' emenda di lire seimila.

Quinto. L'Ufficio della Posta a cavalli, i Vetturali, gli affitta-cavalli, ed altri chiunque, che avesse a titolo di deposito, custodia, affitto od imprestito cavalli da tiro, o carrozza, li consegneranno fra ore sei dopo la pubblicazione del presente sotto la stessa pena di lire seimila.

La Municipalità persuasa del zelo patriotico, e della premura de' Cittadini, non può dubitare, che tutti faranno a gara per concorrere con tutte le loro forze ad assicurare all' Armata nostra Liberatrice i mezzi, di cui abbisogna, ed a' quali è collegata la sicurezza, e conservazione della Libertà nostra.

VIAL Presidente

MARCHETTI Segretario.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

IL GOVERNO

PROVVISORIO

DEL PIEMONTE

Quanto la maliziosa politica de' tiranni esige in un Governo dispotico, che al Popolo schiavo celati si tengano tutti i rapporti, da cui la sua sorte dipende, altrettanto la franchezza, e lealtà dei Rappresentanti d' un Popolo libero richiede, che i rapporti suddetti gli si facciano palesi. Il dispotismo si sostiene colla forza, e colla menzogna, che ne formano le basi: la Democrazia è appoggiata sulla virtù, e sulla verità. Ignora ancora in oggi il Popolo Piemontese quale potesse essere la sua sorte, se dalla generosità degl'immortali JOUBERT, EYMAR, GROUCHY non veniva rigenerato.

La guerra al re Sardo fu dichiarata dal Direttorio Esecutivo della grande Nazione sotto li 16 frimario (6 xbre v. s.) nei tre giorni successivi il Piemonte fu libero, il despota rinunziò

agli usurpati diritti dell'imprescrittibile Sovranità del Popolo: i di lui Rappresentanti furono eletti; la tranquillità si mantenne; le proprietà furono rispettate; il prezioso sangue de' Cittadini fu risparmiato.

Quale sarebbe stato il funesto risultato d'una guerra cotanto disuguale? le rapine, le stragi, li saccheggi, le private vendette, la morte degli ostinati satelliti del languente dispotismo n'erano le inevitabili conseguenze. Quante innocenti vittime si sarebbero sacrificate in una così orribile confusione!

Se l'imperiosa necessità delle circostanze, in cui si ritrova l'attuale Governo per l'universale disorganizzazione cagionata dalla mala amministrazione del passato Governo, esige, che da tutte le classi dei Cittadini si facciano sacrifici, potranno questi stare in confronto de' mali immensi, che avrebbe cagionati la guerra? I dritti, che avete acquistati, sono inestimabili: sappiateli conservare; non ascoltate le voci degli accaniti aristocratici, de'torbidi anarchisti: il Governo veglia sulla loro condotta, e quanto egli è lontano dallo spirito di vendetta, altrettanto sarà terribile, e severo contro di essi.

Considerando pertanto il Governo Provvisorio, che dev'essere nota al Pubblico la dichiarazione di guerra della Nazione Francese al despota di Sardegna, decreta:

Verrà tradotta in lingua Italiana la legge, e proclamazione portante la dichiarazione di guerra al re di Napoli, e di Sardegna pubblicata d'ordine del Generale in capo dell'Armata d'Italia del giorno di ieri. Il presente Decreto sarà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all'originale.

Dal Palazzo Nazionale li 30 Frimaio anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (20 dicemb. 1798 v. s.)

BONO Presidente.

GAMBINI Segr. Gen.

*Segue la legge e proclamazione
sopra accennata.*

ARMATA D' ITALIA

*Dal Quartier Generale di Torino
li 15. Frimario anno 7.*

Il Generale in capo ordina la ristampa della legge, e del Proclama qui appresso, contenente la dichiarazione di Guerra ai re di Napoli e di Sardegna, per essere pubblicati, e distribuiti nell'Armata.

LEGGE DELLI 16. FRIMARIO

Il Consiglio degli Anziani considerando, che le ostilità state incominciate per parte dei re di Napoli, e di Sardegna contro la Repubblica Francese giusta li termini del messaggio del Direttorio Esecutivo, esigono una pronta vendetta, approva l'atto d'urgenza.

Segue il tenore della dichiarazione d'urgenza, e della risoluzione delli 16 frimario

Il Consiglio dei Cinquecento, udito il messaggio del Direttorio esecutivo di questo giorno:

Dichiara esservi urgenza per li motivi enunziati in detto messaggio.

Dopo d'aver dichiarata l'urgenza, il Consiglio prende la risoluzione seguente.

Art. I. Il Corpo Legislativo dichiara, che la Repubblica Francese è in guerra col re di Napoli, e col re di Sardegna.

Art. II. La presente risoluzione sarà pubblicata colle stampe.

Segnato Savary Presidente, Richard, Dormier, Devince-Thierry, Goulay Segretarij.

Dopo una seconda lettura il Consiglio degli Anziani approva la risoluzione di cui sopra.

Li 16. frimario anno VII. della Repubblica Francese

Segnato Moreau Presidente, Barennes, Michiels, Thabaud, Bellegarde Segretarij.

Il Direttorio esecutivo ordina, che la legge qui sopra sarà pubblicata, eseguita, e munita del sigillo della Repubblica. Fatto al Palazzo Nazionale del Direttorio esecutivo li 16 frimario anno VII della Repubblica Francese una ed indivisibile.

Per spedizione conforme. Segnato L.M. Revelliere Lepeaux Presidente;

Per il Direttorio esecutivo il Segretario Generale Lagarde;

E sigillato col sigillo della Repubblica.

(N. 2198 ter.) Proclama del Direttorio
esecutivo alle Armate della Repubblica
delli 17 frimario

IL DIRETTORIO ESECUTIVO
alle Armate della Repubblica

Cittadini soldati

Il volere della Nazione vi richiama ai combattimenti. La Nazione Francese aveva risparmiato le Corti di Napoli, e di Torino; l'insulto, il tradimento, l'assassinio, furono questi li primi effetti della loro riconoscenza. Il Direttorio esecutivo fece forse un troppo lungo sacrificio del risentimento de' torti fatti all'intenso desiderio, che egli avea della pace; quale si è il frutto della sua costante moderazione? le Truppe Napolitane attaccano li soldati della Libertà, Francesi, voi fremete? ma fremerete ben di più quando conoscerete l'insolente minaccia, che accompagnò l'aggressione sleale del vostro nemico.

E' giunto il momento della vendetta; il Direttorio ha fatto tutto il possibile, Cittadini soldati, per avere la pace; voi farete tutto per l'onore e per la gloria della vostra patria. La Francia ha gli occhi fissi sopra di voi; pensate a tutto

ciò, che essa ha dritto di aspettare dal vostro coraggio. Pensate, che i templi Decadary della Repubblica devono rimbombare in ogni decade del suono delle vostre gloriose gesta; pensate, che trenta milioni di vostri fratelli vi accompagnano coll'occhio, e col cuore nella vostra gloriosa carriera; volate, vi troverete presso tutti li popoli de' difensori e degli amici; la vostra causa è quella dell'umanità tutta, che corti spergiure meditano di sepellire nelle tenebre della superstizione, e negli orrori della schiavitù.

Fatto al Palazzo Nazionale del Direttorio Esecutivo li 17. frimario anno 7. della Repubblica Francese una ed indivisibile.

Per spedizione conforme segnato L. M.
REVELLIERE LEPEAUX Presidente.

Per il Direttorio Esecutivo il Segretario Generale LAGARDE.

Certificato conforme

Il Ministro della Giustizia LAMBRECHTS.

Per copia conforme il Generale di Brigata
Capo dello Stato Maggiore Generale
L. G. SUCHET.

Il Governo Provvisorio considerando, che se in un Governo dispotico è interesse del principe di affidare l'amministrazione delle pubbliche entrate, e la Direzione degli affari delle Comuni a poche persone affette alla sua causa particolare, e per nulla curanti del vantaggio de' privati, deve al contrario in una Repubblica ciascun Cittadino vegliare o per se stesso o per mezzo di persone scelte fra il Popolo sovra oggetti cotanto importanti alla pubblica causa:

Considerando che l'autorità arbitraria ed esorbitante concessa dall'estinto Governo agli Intendenti delle Provincie era l'origine di continue prepotenze, e di continue lagnanze nel Popolo; cosicchè al momento della sua rigenerazione è dovere d'un Governo Democratico e giusto di prevenire siffatte conseguenze, ed estirparne la causa:

Considerando finalmente, che se nell'attuale sistema provvisorio di cose non può rimettersi intieramente alle mani del Popolo l'elezione delle persone, che devono amministrare le sue sostan-

ze, deve si però adottare quel sistema, che si avvicini per quanto si può ad un tal metodo d'elezione senza compromettere la tranquillità della Nazione:

DECRETA

Primo. La carica, e le funzioni degli Intendenti sì Generali, che particolari delle Provincie sono intieramente abolite.

2. Le Municipalità di tutte le Comuni, nelle quali risiedevano per l'addietro gli Intendenti sì Generali, che Particolari delle Provincie, ovvero vi erano destinati dei Vice-Intendenti particolarmente incaricati di supplirne le veci in que' particolari distretti, raduneranno indilatamente dopo la pubblicazione del presente Decreto un Comitato straordinario di quindici Cittadini presi fuori del loro seno, per quanto si potrà nelle varie Comuni delle rispettive Provincie, e fra li più degni della confidenza del Popolo, sia per le loro conoscenze, sia per il loro patriotismo, e virtù Republicane.

Il Comitato straordinario, che si radunerà dalla Municipalità di Torino sarà composto di 30. Cittadini presi fuori del suo seno, e ripartitamente nella provincia come sopra.

3. Questo Comitato straordinario unitamente alla Municipalità stessa deverrà per maggioranza assoluta di voti alla nomina di cinque persone scelte o fra li Cittadini, che lo compongono, non esclusi li Membri della Municipalità summenzionata, o fra gli altri Cittadini della provincia, nelle quali concorrono le qualità anzidette.

Queste formeranno una *Direzione centrale di Finanze* di ciascuna provincia.

4. Seguita questa elezione, ed in quel giorno, che verrà fissato, il Presidente della Municipalità si trasporterà in compagnia degli eletti all' Ufficio dell' inaddietro Intendenza, assisterà al loro giuramento, e gli installerà nella loro carica.

5. La Direzione centrale assumerà immanentemente le sue funzioni, deverrà alla nomina d' un Segretario, d' un Sottosegretario, di un Archivista, e di due Uscieri.

6. Mentre il Governo Provvisorio si occupa d' una legge, che fissi i limiti di ciascuna autorità costituita, e ne indichi le incumbenze, la direzione centrale eserciterà intanto tutte le funzioni degli inaddietro Intendenti, e farà specialmente incaricata di mantenere la

corrispondenza con tutte le Comuni della Provincia, coll' amministrazione generale delle Finanze Nazionali in Torino, e col Governo Provvisorio, per rapporto agli oggetti di Finanze, e dell' amministrazione de' Pubblici.

7. Sarà prima cura delle Direzioni centrali di farsi rimettere da' già Intendenti o Vice-Intendenti un conto esatto dello stato delle Tesorerie Provinciali, delle carte relative agli affari de' Pubblici, e de' varj stabilimenti affidati già alla loro direzione.

8. Le direzioni centrali proporranno fra il piu breve termine al Governo Provvisorio que' cambiamenti, che stimeranno opportuni sia in ordine alle Tesorerie Provinciali, sia in ordine agli Uffici delle Poste delle Provincie, motivandoli con que' schiarimenti che saranno opportuni.

9. Li Membri componenti le Direzioni centrali risiederanno nella Comune ove esercitano il loro impiego, e riceveranno per la loro indennizzazione quello stipendio, che verrà fissato dal Governo Provvisorio.

10. In tutte quelle Comuni delle Provincie nelle quali per ragione della loro popolazione, e sull' informativa

delle Direzioni centrali sarà creduto conveniente dal Governo Provvisorio, si stabilirà una *Direzione Comunale* di Finanze composta di tre persone, una delle quali si prenderà per turno in ciascun mese fra li Membri componenti la Municipalità, e due saranno elette fra li Cittadini non Municipalisti della Comune, ne' quali concorrano le qualità portate dall'articolo secondo, e che non siano congiunti co' membri della Municipalità in primo, e secondo grado di consanguinità, ed in primo d'affinità.

11. Per l'elezione di queste due persone si radunerà in ciascuna Comune un Comitato straordinario di 10. Cittadini della stessa comune, come nell'articolo secondo, e vi si procederà d'accordo colla Municipalità a maggioranza assoluta di voti.

12. Li Comitati Comunali di Finanze si nomineranno un Segretario particolare residente nella Comune rispettiva; nelle Comuni però, nelle quali non sarà possibile di nominarlo, sarà Segretario di detti Comitati il Segretario della Municipalità stessa.

13. Li Comitati Comunali saranno specialmente incaricati di vegliare sopra

la tenuta de' catasti, e libri di mutanze, e sulla loro esecuzione, e sovra l'esazione de' tributi, e di dare alle Direzioni centrali delle Provincie, colle quali corrisponderanno tutti que' schiarimenti, che verranno loro richiesti sugli Affari Economici, e di Finanze della loro Comune.

14. Le Comuni, nelle quali per le circostanze non si potranno stabilire le Direzioni Comunali, sono specialmente raccomandate alla vigilanza delle Direzioni centrali.

15. Sino al giorno dell'installazione delle Direzioni centrali delle Provincie, gli Intendenti, e Vice-Intendenti, ovvero le persone già destinate a supplire alle loro veci in varie Provincie, continueranno nell'esercizio delle loro funzioni. Il presente Decreto sarà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all'originale.

Torino dal Palazzo Nazionale il primo nevosio anno 7. Repubblicano, primo della Libertà del Piemonte (21. xbre 1798. v. s.)

BONO Presidente.

GAMBINI Segr. Gen.

IL GOVERNO PROVVISORIO

DELLA NAZIONE PIEMONTESE

Ai Cittadini Artefici.

In seguito a notizia pervenuta con lettera del Cittadino Alix Capo di Brigata, e comandante l' Artiglieria del Piemonte in data primo nevofo, si fa noto ai Cittadini Artefici, che il Generale in Capo dell' Armata d' Italia ha ordinata la formazione di due compagnie così dette *di Maestranza* per l' Artiglieria composte di cento uomini caduna; e perciò s' invitano i Cittadini, che hanno qualche perizia nelle arti relative all' Artiglieria, ad accorrere ad arruolarsi, in vista massime delle seguenti vantaggiose condizioni, che loro si offrono dai Francesi.

1. I Cittadini arruolati in queste Compagnie avranno il vestiario completo, e doppia razione di pane, e di carne in ogni giorno.

2. Godranno come Militari della paga giornaliera di nove soldi moneta di Francia.

3. In ogni giorno, che faranno impiegati al lavoro, loro si corrisponderà l'alta paga di soldi dodici moneta di Francia.

4. Avranno ancora il vantaggio d' essere diretti da Capi abilissimi, onde avranno occasione di perfezionarsi nelle arti rispettive.

Torino dal Palazzo Nazionale li 2. nevofo anno 7. Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (22. xbre 1798. v. s. (

BONO Prefidente.

GAMBINI Segr. Gen.

Il Governo Provvisorio visto l'ordine del Generale in Capo dell' Armata d' Italia in data delli 20. frimario scorso, portante, che fosse pagata fra due giorni la somma di due milioni di lire Torinesi nella cassa dell' Armata Francese;

Considerando, che il vuoto totale delle casse pubbliche provenne unicamente dal reggime della tirannide, che coi sudori del Popolo arricchiva li sedicenti privilegiati;

Che il Governo Provvisorio ha cercato inutilmente colle ordinarie risorse i mezzi di soddisfare al pagamento della suddetta somma;

Che diverrebbe colpevole d'ingratitudine agli occhi della Grande Nazione, e dell' Armata Francese, se ritardasse più lungamente di compiere al pagamento de' due milioni predetti;

Che sarebbe accusato d'ingiustizia, e di poca previdenza dal Popolo stesso, se non cercasse i mezzi di provvedere alle spese straordinarie, che sono indispensabili per la sicurezza della di lui libertà, facendole ricadere sulla classe

de' più ricchi, o sedicenti privilegiati, che hanno saputo profittare degli abusi dell' antico reggime; decreta

Primo. Sarà imposta una Tassa straordinaria sulle persone più ricche, o sedicenti privilegiate di questa Città ripartibile fra di esse, secondo l'ordine, che verrà a ciascuna di esse rimesso.

2. La predetta somma si dovrà pagare in tre rate uguali: la prima in moneta d'oro, od argento fra il termine di 24 ore dalla pubblicazione del presente; la seconda metà in simil effettivo, e metà in biglietti, o moneta fra il termine di giorni otto, la terza come la seconda fra il termine di giorni quindici; e per la seconda, e terza rata si accetteranno anche effetti d'oro, e d'argento.

3. Contro i renitenti ai suddetti pagamenti si procederà militarmente.

4. Il presente Decreto verrà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all' originale.

Dal Palazzo Nazionale li 3 nevofo anno 7. Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (23. xbre 1798. v. s.)

BONO Presidente

GAMBINI Segr. Generale.

J O U B E R T
GÉNÉRAL EN CHEF
DE L'ARMÉE D'ITALIE

Attendu que le payement de la contribution de deux millions, ne peut éprouver un plus long retard, arrête qu'il fera proceder militairement contre tous ceux qui ne payeroient pas aux époques fixées par le Décret du Gouvernement Provisoire du 3. nivose les sommes portées dans l'ordre qui leur a été donné au nom du dit Gouvernement.

Turin le 4. nivose an 7. de la République Française.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

IL GOVERNO

PROVVISORIO

PIEMONTESE.

La libertà del Commercio, che formar deve l'oggetto delle premure d'ogni Governo Repubblicano, non è in verun modo compatibile colla dispotica legge di cui nelle Patenti del già re delli 29. Agosto 1797. pubblicato col Manifesto del Consolato delli 30 stesso mese, della quale si videro già apertamente i funesti effetti.

Premendo pertanto al Governo Provvisorio di restituire a' veri principj la legislazione commerciale, e volendo togliere ogni qualunque impedimento, che esser vi possa contro l'indispensabile circolazione delle lettere di cambio.

DECRETA

Le Patenti del già re delli 29. agosto 1797. state pubblicate col Manifesto del Consolato delli 30. stesso mese,

sono intieramente abolite, eccetto in quella parte, con cui si conferma il prescritto delle Generali Costituzioni. Il presente Decreto verrà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all' originale.

Dal Palazzo Nazionale li 4. nevofo anno 7. Repubblicano, e l. della Libertà Piemontese (24. xbre 1798. v. s.)

BONO Presidente.

GAMBINI Segr. Gen.



LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITA' DI TORINO

Il bisogno, che l'Armata d'Italia ha di cavalli, essendo urgente, e la quantità fin' ora somministrata lontana ancora d'affai dal compimento, il Generale in Capo ha invitato il Governo Provvisorio a provvedere efficacemente acciò la requisizione abbia luogo il più prontamente possibile. Eccitata in conseguenza la Municipalità dal Governo Provvisorio alle corrispondenti misure si affretta di ordinare quanto infra.

Primo. I possessori tutti di cavalli da carrozza, e di lusso, niuno eccettuato, condurranno domani mattina prima delle ore nove i loro cavalli al Valentino.

Secondo. Quelli, che hanno i loro cavalli fuor di Città, dovranno presentarli fra ventiquattro ore, se si trovano a una distanza minore di venti miglia, e nello spazio di quarant' otto ore, se ad una distanza minore di trenta.

Terzo. Chiunque rifiuterà di eseguire gli ordini sopraenunziati nel termine ivi prescritto pagherà un'emenda di lire seimila fra ore ventiquattro.

Dal Palazzo Municipale li 4. nevofo anno 7. Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (24. Dicembre 1798 v. s)

VIAL Presidente.

GIOBERT

LA MUNICIPALITA' DI TORINO

La Municipalità ha col suo Proclama del giorno di jeri obbligati tutti li Possessori di Cavalli da tiro di condurli immantinenti al Valentino per essere ivi destinati al servizio dell' Armata d' Italia.

Non soffre la giustizia che i pesi che esige il servizio pubblico ricadano solamente sui Cittadini, che si fanno una premura di adempire al prescritto delle leggi, e

La Municipalità non ignora, che molti proprietarj di cavalli hanno con fraudolenti raggiri procurato di esimersi dal concorrere al ben pubblico, perciò notifica a tutti li Cittadini possessori de' suddetti cavalli di dover fra tutto il presente giorno consegnare all'Ufficio di Politica, e Polizia la ricevuta, che ne avranno ritirata dai Commislarj Francesi a ciò deputati, sotto pena di venir considerati come contravventori al Proclama, che gli obbligava a condurre i cavalli al Valentino.

Quelli intanto, che a tenore del succennato Proclama sono restituiti in tempo a presentare i cavalli domani, e dopo domani, passeranno nel giorno d'oggi al medesimo Ufficio una sottomissione di presentarli.

Dal Palazzo Municipale li 6 nevofo anno settimo Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (26 Dicembre 1798 v. s.)

VIAL Presidente

GIOBERT

MARCHETTI Segr.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

IL GOVERNO

PROVVISORIO

AI PIEMONTESI

Concittadini! Dopo li replicati sforzi fatti da voi per conquistare la Libertà, resti ognor vani dall'astuzia, e dall'oro dei vostri despota atroci, la Gran Nazione vi porse generosa la mano, e foste liberi. Appena tali, che, emulando i Popoli più maturi, ed energici, degni vi mostraste d'esserlo. Le Nazioni, che vi precedettero nella carriera della Libertà, videro l'imponente calma d'un Popolo generoso, ne intesero le virtù Republicane, e stupirono. I vostri stessi nemici, que' tiranni implacabili, e superbi, che solo compiacevansi, non ha gran tempo, nel versare il sangue de' vostri fratelli, e nell'insultare alla miseria dello schernito Popolo, che chiamavano Plebe, que' medesimi, che più abborrivano l'odiato nome di Libertà, e d'Eguaglianza, piegarono vilmente avanti di voi le altiere cervici,

e di simulata virtù coperti s'infinsero d'imitare i vostri slanci nella nuova carriera, composero i loro volti, e racchiudendo in seno il livore, si degnarono chiamarvi fratelli.

Voi gli accoglieste generosi, e dimentichi delle sventure per loro cagione sofferte, tutta la gloria riportaste di un generoso perdono.

Cittadini! Questi nemici della Libertà non cessano però d'ingannarvi: il Governo, che veglia per voi, e che tutte conosce le vie tortuose della loro astuta perfidia, vede con dolore rinascere le loro speranze, e riprenderli gli ascosti fili delle loro trame.

Sa quanto gli accenda di sdegno il vedere quel Popolo, che già riputavano schiavo, mostrarli grande, e degno di esercitare quella sovranità, che gli spetta. Sa quanto fremano al vedere che questo Popolo conoscendo omai la sua forza, assumer voglia un aspetto imponente di vigore, ed armandosi a difesa della Patria in odio dei tiranni un argine ponga alla sfrenata loro cupidità di comandarlo.

Sì, Piemontesi, la Legge, che tutti v'invita ad armarvi, quella, che afficurar deve la nostra felicità nell'interno,

e restituire a voi il nome glorioso di Popolo guerriero oscurato già sotto i tiranni per colpa de' vostri Condottieri, questa Legge forma l'oggetto il più terribile delle loro trame, e del loro furore.

Veggono essi assicurato il regno della Libertà armandosi il Popolo, ed impotenti ad impedirlo colla forza, cercano con astuti mezzi di distoglierlo, e di trattenere il suo impeto generoso. Spargono sognate voci di leve forzose d'uomini destinati a riempire il vuoto dell'Armata Piemontese, affermano con impudente temerità, che basta il iscriversi nella Guardia Nazionale per essere costretti ad abbandonare la Patria, a portarsi in paesi remoti per combattere contro Potenze straniere, e simili fogni accompagnano con pietose declamazioni su tanta sventura; voci, che bastano a svolgere il cuore de' deboli, ed a rendere deboli i forti Cittadini!..... Le voci di costesti traditori sono false. Il vostro Governo, che cercò ogni mezzo onde acquistarsi la confidenza vostra v'invitò ad ascrivervi nella Guardia Nazionale, e ad armarvi all'oggetto di difendere l'interno della Patria, di supplire alla mancanza delle Truppe

Piemontesi, che volano con l'invita Armata Francese a raccogliere sicure vittorie, di raffermare in somma la tranquillità delle vostre contrade, delle vostre Comuni, delle vostre famiglie. Questo, e non altro è l'oggetto della Guardia Nazionale eretta col Decreto delli 28 frimario, che già si eseguisce.

Il vostro Governo non v'inganna: egli vi ama quanto vi odiano li vostri nemici, i perturbatori dell'ordine, e della società: egli non saprebbe tradirvi.

Qual prova vi diede egli mai di sì poca sincerità per credere, che una misura cotanto salutare, e sì chiaramente espressa, racchiuda in se stessa un inganno?

Credete voi, Concittadini, che se la patria fosse veramente in pericolo, se l'armi de' tiranni, che ancora osano misurarsi colla gran Nazione vostra alleata fossero vittoriose, se in somma la necessità costringesse tutti gli amici della Libertà ad armarsi per difenderla, non saprebbe egli indicarvi il pericolo, eccitarvi apertamente all'armi, e mostrarvi il cammino della gloria, e della morte?

No, Piemontesi, non diffidate del vostro Governo, egli vi parlerebbe il vero, e saprebbe con misure energiche assicurare la vostra Libertà.

Grazie però al Genio, che ci protegge, non è la causa pubblica a questo pericolo ridotta. Sono le armi Francesi vittoriose su tutti i punti, fuggono impauriti i tiranni, che insultarono alla gran Nazione, e stanno timide, e sospese le armi di quelli, che sembravano disposti a soccorrerli.

A che dunque vi porterebbe il vostro Governo ad armarvi, se l'interna difesa della Patria, e la vostra sicurezza non fosse l'unico suo oggetto? Chi fra voi sarà così cieco, che non veda quanto fallaci, ed insidiose siano le voci, che si spargono dai nemici della Libertà per distogliervi da questa misura energica, e la sola capace di garantirvi dai loro attentati?

Conoscete adunque ora mai, Piemontesi, costesti ascosi perturbatori del buon ordine, accorrete a compiere i ruoli della Guardia Nazionale, nominatevi dei Capi virtuosi, energici patrioti, e nemici dei tiranni, armatevi, e sarete ognora liberi, ognora felici.

Salute, e Fratellanza.

Dal Palazzo Nazionale a' 5 nevofo anno settimo Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (25 dicemb. 1798 v. s.)

BONO Presidente

GAMBINI Segr. Gen.

LIBERTA' VIRTU' EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITA' DI TORINO

IN un Governo, che ha per base la Libertà, la Virtù, l'Uguaglianza l'interesse di ciascun Cittadino è la difesa della Patria, e la conservazione di questi sagrosanti diritti.

Guidato da questi principj il Governo Provvisorio ha ordinato con suo Proclama dei 28 scaduto frimajo l'organizzazione pronta di una Guardia Nazionale, alla quale debbono concorrere i Cittadini tutti dall'età di anni 18 a quella di anni 45. Il Governo Provvisorio persuaso, che tutti i Cit-

tadini come sopra compresi si farebbero una premura di andare volontariamente a conscriverti, si è servito della parola volontarij, come più analoga al genio, e al conosciuto patriotismo dei Piemontesi. Egli non prevedeva, che i miserabili avanzi della tirannia distrutta si farebbero agitati e per eccitare nel Popolo una diffidenza intorno a questa misura, e per insinuare al medesimo delle idee sinistre.

La Municipalità, che veglia ugualmente e alla pubblica tranquillità, e a raggiri degli intriganti, è informata che dei satelliti girano per la Città, e nelle vicine campagne per insinuare, che la conscrizione volontaria è intesa a far un numero di soldati da far marciare al momento in Italia contro le mercenarie falangi dei tiranni di Napoli, e Vienna. Fra poco questi agenti del dispotismo saranno dissipati. La Municipalità intanto e a disinganno del popolo contro le perfide insinuazioni di quelli, che mettono il più gran loro interesse nella dissensione, e nel disordine, e per istruirlo intorno il vero oggetto di questa organizzazione, si è creduta in dovere di notificar quanto segue:

Primo. L'oggetto della Guardia Nazionale è unicamente la conservazione del buon ordine nelle rispettive Comuni, e la difesa interna della Patria, e della Libertà contro ogni specie di tirannia. E' intesa cioè a far rispettare le persone, le proprietà, le autorità costituite e a comprimere i segreti raggiri degli inimici del popolo, e non sarà mai per uscire dall'interno del paese.

Secondo. La Guardia Nazionale è composta di tutti li Cittadini dall'età di anni 18 sino a 45. Tutti sono invitati però a portarsi a volontariamente consegnare, e deporre il loro nome, cognome, patria, età, professione, e luogo d'abitazione in un registro di conscrizione apertasi per questo oggetto nel palazzo Municipale. Quelli, che non compiranno a questo dovere di cittadino, saranno annotati dalla Municipalità in un registro particolare di Cittadini sospetti.

Terzo. L'onore di essere conscritto nella Guardia Nazionale spetta a' soli Piemontesi, tutti i non domiciliati da anni dieci in Piemonte vi sono esclusi.

Quarto. Riguardo ai Militi di già conscritti nell'inaddietro Corpo delle Milizie, la Municipalità riconoscendo

doversi in gran parte attribuire al loro zelo, e attività il buon ordine conservato ne' passati difficili tempi in questa Città, e avuto riguardo alle segnalate prove, che hanno dato di onore nel servizio prestato segnatamente in questi ultimi giorni di rigenerazione, e di primizie di Libertà, si dichiara convinta del loro civismo, e del loro zelo per la patria, e li riguarda come volontariamente conscritti. I loro nomi faranno presi da' vecchi ruoli, e frammissi con quelli de' nuovi conscrittori assoggettati alla sorte per la formazione delle nuove Compagnie a norma del §. 3 del proclama del Governo Provvisorio. La loro abilità militare servirà per tal modo d'istruzione, e di guida ai nuovi conscritti. Saranno dispensati però, se così brameranno, quelli che sono maggiori di anni 45 o adurranno legittimi impedimenti di salute; e saranno dispensati quelli che non avranno le qualità requisite dal §. 3 di questa notificazione. Confida intanto la Municipalità, che i Militi delle 18 Compagnie ora esistenti secondo l'antico sistema seguiranno col solito loro zelo a prestare il servizio, finchè essendo le nuove Compagnie organiz-

zate loro venga dal Generale in Capo, dal Governo Provvisorio, o dalla Municipalità a loro sollievo diversamente provveduto.

Quinto. La Municipalità procede già al momento alla formazione delle Compagnie, farà procedere immediatamente a quella de' Battaglioni, ciascuno dei quali avrà il suo Stendardo.

Sesto. Il Governo Provvisorio avendo destinato una divisa alla Guardia Nazionale, la Municipalità invita i Cittadini a procurarsela, avvisando per altro che non v'ha a questo riguardo obbligo di alcuna sorta; e che da altra parte il nero potendosi riguardare come un azzuro intenso può ottimamente servire.

Dal Palazzo Municipale Torino li 6 nevofo anno 7 Repubblicano, e 1 della Libertà Piemontese (26 dicemb. 1798 v. s.)

VIAL Presidente

GIOBERT

MARCHETTI Segr.

Il Governo Provvisorio considerando che la formazione della Legge promessa al §. 6 del Decreto delli 29 frimajo scorso non può eseguirsi colla celerità, che si bramerebbe, sia per la moltitudine, e la varietà de' casi, a cui la Legge dee provvedere nella oscillazione continua di ribasso, e di rialzamento, a cui la versatilità degli Editi di un Governo imbecille soggiacè, sia perchè è da desiderarsi, che la Legge si promulghi in un tempo, in cui il credito de' Biglietti rimasti in corso, uguagli, o si allontani di poco da quello dell'oro, e dell'argento;

Che frattanto il Legislatore dee togliere i dubbj, lo scioglimento de' quali è il più urgente;

Che malgrado il Decreto delli 29 frimajo, i Biglietti rimasti in corso non hanno per anco acquistato tutto il credito, che è loro dovuto;

Che il ben pubblico, e l'onore della Nazione concorrono a persuadere chieffia, che i Biglietti di credito verso la Nazione non debbono essere meno apprezzati dell'oro, e dell'argento,

perchè la base della loro ipoteca consiste in fondi stabili liberi, e sciolti da ogni altro vincolo, e perchè dee essere sacra, e inviolabile la promessa fatta in un pubblico Proclama dai Rappresentanti di un Popolo libero, le cui Finanze dopo il Decreto delli 29 frimajo, si trovano rigenerate, ed offrono ai Creditori un pegno eccedente di molto i loro crediti;

Che, se sotto il dispotismo, e in un tempo, in cui era di gran lunga maggiore che non è ora, la massa dell'oro, e dell'argento circolante, venti e più milioni di Biglietti di credito furono utili a' bisogni del Commercio, e sostennero il confronto dell'oro, e dell'argento, egli è evidente, che quattordici milioni divengono necessari, ora, che i delitti, e gli errori dell'estinto Governo hanno bandita la massima parte de' metalli preziosi;

Che i Negozianti Piemontesi vilipesi dal Dispotismo, che non riconosceva altro merito fuorchè quello di discendere da una lunga serie di antenati oziosi, ed inutili, godendo ora, sotto un Governo libero, della estimazione dovuta a chi impiega a beneficio pubblico la sua industria, e i suoi talenti,

si mostrerebbero ingrati verso la Patria, e indegni della Libertà, se non adoperassero tutti i mezzi possibili per mantenere illeso in tutta la sua pienezza il credito Nazionale.

Mentre il Governo dà le opportune disposizioni affinchè si eseguisca lo sperimento sopra l'intrinfeco valore delle monete eroso-miste;

DECRETA

PRIMO

Il Popolo Piemontese vuole, che i Biglietti di credito rimasti in corso abbiano nel commercio interno un valore uguale a quello dell'oro, e dell'argento: la Nazione promette solennemente, che essi verranno cambiati al pari o con metalli preziosi, o con beni stabili.

SECONDO

L'Amministratore delle Finanze Nazionali pubblicherà nel più breve termine uno stato di beni Nazionali equivalenti ai Biglietti di credito; i quali beni si esporranno in vendita, ed il cui prezzo non si potrà pagare altrimenti fuori che per mezzo de'Biglietti rimasti in corso.

TERZO

Chiunque, malgrado l'evidenza dell'ipoteca terrà discorsi atti a screditare gli ora mentovati Biglietti, sarà riguardato come cattivo Cittadino; chiunque li ricuserà in pagamento dei suoi crediti, sarà forzato a riceverli dai Tribunali, e condannato inoltre alla multa di una somma corrispondente al valore del Biglietto, o dei Biglietti ricusati da cedere a beneficio delle rispettive Congregazioni di Carità.

QUARTO

I Negozianti, e Capitalisti amici della Patria, e della Libertà sono invitati a presentare nel più breve termine al Governo il progetto di un Banco pubblico pel cambio de'Biglietti con monete d'oro, o d'argento, mediante la cessione da farsi ad esso Banco di una corrispondente quantità di beni Nazionali.

QUINTO

A maggiore spiegazione del §. 7 del Decreto delli 29 Frimajo scorso si dichiara, che ne'paesi dove le pigioni di casa sogliono pagarli al Natale per un trimestre scaduto, e per un trimestre anticipato, si potrà l'intero semestre pagare in Biglietti, od in moneta se-

condo il valore, che aveva luogo avanti il Decreto delli 29 Frimajo scorso.

SESTO

La stessa facoltà è accordata ai Debitori per ritirare i loro pegni rimessi avanti l'or citato Decreto a' Banchi Feneratizj de' Cittadini Ebrei, e presso i Monti di Pietà.

SETTIMO

Mentre il Governo Provvisorio si occupa indefessamente affinchè si promulghi il più presto possibile la Legge annunciata dal §. 6 del Decreto sopradetto, dovranno i Tribunali accordare a' creditori a conto de' loro crediti discrete provvisionali.

OTTAVO

Il presente Decreto verrà stampato, ed alla copia della Stamperia Nazionale si presterà la stessa fede, che all' Originale.

Torino dal Palazzo Nazionale li 5 nevofo anno 7 Repubblicano, e 1 della Libertà Piemontese (25 dicemb. 1798 v. s.)

BONO Presidente

GAMBINI Segr. Gen.

LIBERTÀ VIRTU' EGUAGLIANZA

IL CITTADINO FANTINI

Capo nell' Ufficio di Polizia, e Pulizia

In seguito al rapporto del Comitato di sicurezza pubblica sull' oggetto del congedo dato ai Cocchieri dai loro Padroni per motivo della ordinata requisizione dei cavalli.

Il Governo Provvisorio ravvisando contraria ai sentimenti di umanità, ed eziandio di giustizia la barbara, e perfida condotta usata verso i Cocchieri, singolarmente a riguardo di coloro, che o per l'età già avanzata, o per la famiglia numerosa si troverebbero pressochè privi di sussistenza, senza risorsa,

Ha decretato quanto appresso:

Tutti quelli, che hanno per cagione della requisizione dei cavalli, o per qualche pretesto congedato i Cocchieri, dovranno per lo spazio di quattro mesi continuarne come in addietro la manutenzione.

Il sottoscritto, cui venne appoggiata l'esecuzione di un tale Decreto, crede spedito di farne seguire la notificazione col mezzo delle stampe; affinchè le

Vol. II.

G

persone in esso contemplate non ne possano pretendere d'ignoranza.

Torino dall'Ufficio li 6 nevofo anno 7 Repubblicano, e primo della Libertà Piemontese (26 xbre 1798 v. s.)

FANTINI

ARDY Segretario

LIBERTA' VIRTU' EGUALIANZA

DISTRIBUZIONE

DEI COMITATI

DELLA MUNICIPALITA'
DI TORINO

*Già annunziata alla pagina 30.
del primo Volume.*

Corrispondenza con il Governo Provvisorio, colle Segreterie, Aziende, ed Uffizj-economici, e colle altre Municipalità del Piemonte, Spedizione dei passaporti, alloggi militari, e destinazione dei Locali per le Truppe.

I CITTADINI

Baj, Pinchia, Gastaldi, Giobert, Robert, Astrua, Adami, Chiavarina, Bongioanni, Coui Brusasco, Viale, Vinaj, e Bonvicini.

Molini, Scuole pubbliche, Medicinali, Esposti, Spedali, Opera celica, Cimiterj, Carceri, Estinzione incendi, Illuminazione notturna.

Bonvicini, Baj, Pinchia, Robert, e Giobert.

Amministrazione Monti, Censi, Vacabili, Tomine, Banco di S. Secondo, Lotteria ec., Redditi della Municipalità, ed Economia della medesima.

Gastaldi, Viale, Riva, Astrua, Garzone, e Ferreri.

Vigilanza sovra l'Annona, Approvvigionamento della Città, Sovr' Intendenza, agl'edifizj pubblici, canali, ponti, strade, nettezza della Città, ed altri oggetti appartenenti al decoro di questa, e del Territorio, funzioni, e culto pubblico, ed elemosine.

Falletti, Riva, Vinaj, Garzone, Genesio, e Pinchia.

Guardia Nazionale, Ergastolo, Direzione dei Teatri, e feste pubbliche, vestiarj, stampe.

Genesio, Falletti, Cotti, Adami, Chiavarina, Bongioanni, Vinaj, e Garzone.

MARCHETTI Seg. della Munic.

INDICE

DEL SECONDO TOMO

- Proclama del Cittadino Fantini incaricato provvisoriamente della politica, e pulizia di questa Città, e Territorio riguardante il cambio della carta monetata colla moneta eroso mista pag. 3*
- Altro del Comitato di Finanze, Commercio, Agricoltura, Arti, e Manifatture 5*
- Lettera Pastorale del Cittadino Carlo Luigi Buronzo-Del signore Arcivescovo di Torino per la riduzione delle Feste 6*
- Proclama del Cittadino Emanuele Grouchy Generale di Divisione, e Comandante in Piemonte riguardo agli Emigrati. 14*
- Decreto del Governo Provvisorio per la riduzione de' Biglietti di credito, e della moneta eroso-mista, ed altre provvidenze 16*
- Proclama del Comitato d' amministrazione de' pubblici per l'organizzazione d'una Guardia Nazionale 27*
- Decreto del Governo Provvisorio per la suddetta Guardia Nazionale 31*

<i>Invito della Municipalità di Torino a cofcrivervi volontariamente nella Guar- dia Nazionale</i>	36
<i>Decreto del Governo Provvisorio per la consegna delle granaglie, e divieto dell'estrazione delle medesime</i>	37
<i>Formola del giuramento da prestarfi da Funzionarj pubblici</i>	41
<i>Decreto del Governo Provvisorio sul potere degli Ordinarij Ecclesiastici</i>	42
<i>Proclama del Generale in Capo Joubert per l'aggiunta di 10. Membri nel Governo Provvisorio</i>	44
<i>Altro del Governo Provvisorio alle Mu- nicipalità del Piemonte per la for- mazione della Tassa de' commestibili</i>	45
<i>Tassa de' commestibili del Cittadino Fan- tini Capo nell'Uffizio di politica, e pulizia della Città di Torino</i>	47
<i>Tassa delle Candele</i>	51
<i>Ordine del Cittadino Fantini Membro della Municipalità ec. agli Obergisti ed Osti.</i>	52
<i>Decreto del Comitato di Legislazione, Giustizia, Istruzione pubblica, e Culto riguardo alle Società, ed Adu- nanze scientifiche, e patriottiche</i>	53
<i>Proclama del Generale di Divisione Comandante in Piemonte alle Muni- cipalità del Piemonte</i>	55

<i>Proclama della Municipalità di Torino per la requisizione de' cavalli da Car- rozza</i>	57
<i>Proclama del Governo Provvisorio, e successivo proclama della Legge delli 16. frimario, che contiene la dichia- razione di guerra ai re di Napoli, e Sardegna</i>	59
<i>Decreto del Governo Provvisorio d'abo- lizione della carica, e funzioni degli Intendenti</i>	67
<i>Proclama ai Cittadini Artefici</i>	72
<i>Tassa straordinaria sulle persone più ricche, e privilegiate di questa Città</i>	74
<i>Ordine del Generale Joubert per lo stesso oggetto</i>	76
<i>Decreto del Governo Provvisorio d' abolizione delle patenti 29. Agosto 1797.</i>	77
<i>Proclama della Municipalità di Torino per la requisizione de' cavalli da car- rozza, e di lusso</i>	78
<i>Altro della suddetta sul medesimo og- getto</i>	80
<i>Proclama del Governo Provvisorio per invitare i Cittadini a cofscriversi nella Guardia Nazionale</i>	82
<i>Altro della Municipalità di Torino per lo stesso fine</i>	87

<i>Decreto del Governo Provvisorio ri- guardo alle pigioni delle case, i pe- gni, ed altre provvidenze</i>	92
<i>Decreto riguardante i Cocchieri conge- dati</i>	97
<i>Distribuzione de' Comitati della Muni- cipalità di Torino.</i>	99

Si prosegue la stampa
del terzo volume.
